

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'INIETTORE CT MOTION – ULRICH – PER LA UOC RADIOLOGIA, PER IL PERIODO DI 20 MESI.

Schema di contratto

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la fornitura dei prodotti le cui caratteristiche tecniche e quantità, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

I fabbisogni riportati nella documentazione di gara sono presunti e non vincolanti per l'Azienda Ulss 5 Polesana.

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà insindacabile di annullare, revocare, sospendere, modificare o non aggiudicare la procedura di affidamento, dandone comunicazione ai concorrenti, che non avranno per ciò titolo ad alcun compenso o indennizzo per le spese sostenute.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva, inoltre, di avvalersi della condizione risolutiva, di cui all' art. 1353 del Codice Civile nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni stipulate da Consip e da altre centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, nonché a seguito di apposita procedura selettiva competitiva espletata a livello aziendale per i prodotti di che trattasi.

Articolo. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA E GESTIONE DEI RESI

Gli ordini verranno emessi, sulla base delle richieste da parte degli utilizzatori e verranno inviati nel più breve tempo possibile, mediante apposito modulo trasmesso dalla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Per motivi di urgenza finalizzati alla non interruzione di un pubblico servizio e per garantire la continuità assistenziale e terapeutica dei pazienti interessati all'utilizzo dei beni oggetto della procedura l'emissione di ordini avverrà anche nelle more dell'approvazione del provvedimento di aggiudicazione o della stipula contrattuale o non appena l'offerta di codesto operatore economico sarà pervenuta mediante la piattaforma Sintel.

La merce dovrà essere consegnata nei tempi e luoghi indicati nell'ordine entro e non oltre **15** (quindici) **giorni** dall'invio dell'ordine, salvo altra data indicata nell'ordine stesso.

La consegna avverrà durante il normale orario di lavoro e, comunque, entro e non oltre le ore 13:00 dei giorni lavorativi, c/o il locale indicato nell'ordine.

Si precisa che i Magazzini dell'Azienda Ulss 5 Polesana sono a piano strada facilmente raggiungibili dalle principali strade a loro afferenti e non presentano limitazioni di accesso (limiti di carico o ZTL).

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta riportante l'esatta indicazione del materiale consegnato. In caso di consegna in altro locale indicato nell'ordine, copia della distinta o DDT dovrà essere trasmessa tassativamente al DEC.

La merce dovrà essere consegnata nei tempi e luoghi indicati nell'ordine stesso.

Qualora il Fornitore non fosse in grado di rispettare il termine di consegna previsto, per cause a lui non imputabili, deve dare immediata comunicazione al D.E.C.

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi alla fornitura in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato **Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)**, che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda Ulss utilizzerà il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini l'acquisto di beni.

Per tale finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda Ulss:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	6UDYH3
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del Codice Civile

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Azienda;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto;
- il numero CIG della procedura di gara.

In caso di ritardata consegna, rispetto ai termini sopra specificati, l'Azienda ULSS 5 Polesana potrà applicare, a carico del fornitore, le penali, con le modalità previste dall'art. 8 del presente documento.

Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Impresa da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in caso di difformità riscontrate ai prodotti consegnati, dovrà quindi, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inadeguati entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di richiesta reso.

Per quanto riguarda eventuali difetti non riscontrabili al momento della consegna ma solamente in fase di utilizzazione, l'aggiudicatario si obbliga a provvedere alla sostituzione di tali prodotti anche se tolti dal loro imballaggio originale senza pretendere alcun ulteriore onere.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Azienda ULSS potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo comunicazione PEC, risolvere di diritto il contratto.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione per il periodo di 20 mesi e comunque fino a esaurimento delle quantità previste (sia per il contratto principale sia per l'opzione quantitativa), fatto comunque salvo l'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente nonché le ipotesi di esecuzione anticipata indicate nell'art. 2.

Articolo 4 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

Per il presente appalto sono previste le seguenti ipotesi di modifica:

- Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. È prevista un'opzione quantitativa per i prodotti offerti per un valore massimo di € oltre IVA (importo fino al raggiungimento dei € 139.900,00).

- Modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del Codice: l'Azienda ULSS 5 Polesana può apportare al contratto le modifiche di cui all'art. 120, comma 5 del Codice nei termini previsti dal comma 7 del citato articolo del Codice.
- Nel caso in cui, alla scadenza del contratto i quantitativi non siano esauriti l'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad esaurimento dei quantitativi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dagli atti di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo o proroga previste.

Le ipotesi di modifica sopra descritte opereranno a semplice richiesta dell'Azienda ULSS 5 Polesana senza necessità di ulteriori negoziazioni, adottando i provvedimenti di competenza.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la facoltà di esercitare le ipotesi di variazione sopra descritte, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC o piattaforma Sintel.

Articolo 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Azienda ULSS 5 Polesana è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose e/o animali di cui fosse chiamata a rispondere l'Azienda ULSS 5 Polesana che derivino dall'espletamento della fornitura.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli Uffici dell'Azienda ULSS 5 Polesana competenti in materia trasmessa con apposita lettera di notifica alla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Azienda ULSS 5 Polesana resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal presente invito, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Azienda ULSS, a causa della negligenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento della fornitura.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano il servizio di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

La Ditta aggiudicataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità; di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda ULSS 5 Polesana, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda ULSS 5 Polesana sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Azienda ULSS 5 Polesana per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico della Ditta assegnataria tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Di ciò la Ditta risponde in proprio, sollevando l'Azienda ULSS 5 Polesana da ogni responsabilità.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda ULSS 5 Polesana può risolvere il contratto.

La ditta aggiudicataria riconosce essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione, nell'espletamento di quanto previsto dall'appalto, di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire cose o persone. Pertanto esonera l'Amministrazione dell'Azienda da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che dovessero verificarsi per causa diretta o indiretta delle attività inerenti l'appalto.

La Ditta dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'appalto di cui trattasi.

La Ditta risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità; di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto all'appalto, possa derivare all'Azienda e/o a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Azienda ULSS 5 Polesana per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico della Ditta tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del contratto d'appalto, la Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente.

La Ditta sarà tenuta, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Essa, se richiesta, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall'Azienda ULSS 5 Polesana.

La Ditta appaltatrice si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti alle mansioni svolte dai propri dipendenti, nonché negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta assegnataria anche se non sia aderente alle Associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione o da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni all'Azienda ULSS 5 Polesana, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Gli obblighi della Ditta appaltante sono:

1. effettuare tutte le prestazioni previste dal presente appalto a regola d'arte e conformemente a quanto prescritto nel capitolato;
2. gestire l'appalto nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro;
3. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
4. predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
5. adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei propri dipendenti che di tutti i fruitori del servizio e, dunque, in particolare ed a titolo esemplificativo ad effettuare l'informativa di legge, ad acquisire ed a trasmettere al Committente il consenso scritto rilasciato all'esito della stessa da ciascun dipendente o fruitore del servizio.

L'Impresa aggiudicataria è consapevole che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna, inoltre, a sollevare ed a tenere indenne l'Azienda ULSS 5 Polesana da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione delle attività. Sono inoltre ad esclusivo carico dell'impresa tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Articolo 6 - REFERENTI

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, un recapito ed il/i nominativo/i di un/i responsabile/i da essa incaricato/i, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento in caso di necessità.

Articolo 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'AULSS ed alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare alla UOC Contabilità e Bilancio dell'AULSS, a mezzo telefax n. 0425/393689 e/o PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, i seguenti dati:

- ✓ estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del DEL CODICE CIVILE la risoluzione del contratto

Articolo 8 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI

Le penali sono applicabili per mancato rispetto dei livelli di servizio specificati nel presente capitolato, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse. Le penali saranno applicate anche durante il periodo di garanzia.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse il termine indicato al precedente art. 2, l'Azienda ULSS 5 Polesana potrà applicare una penale, per ciascun giorno di ritardo decorrente dal 16° giorno dalla data di comunicazione scritta dell'ordine, dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo all'attrezzatura e ai lavori e relativi oneri per la sicurezza.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora la consegna non avvenisse entro 15 (quindici) giorni dal termine giorni indicato al precedente art. 2 e fatti salvi gli ulteriori danni subiti, l'Azienda ULSS 5 POLESANA si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Articolo 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss 5 potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- nelle ipotesi previste dall'art. 8 del presente Capitolato (Contestazioni e Controversie - Penali)
- nell'ipotesi prevista dall'art. 10 del presente Capitolato (Cessione dell'ordinativo di fornitura e subappalto)
- nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del presente Capitolato (Codice di comportamento).
- nell'ipotesi prevista dall'art. 12 del presente Capitolato (Protocollo di legalità)
- nell'ipotesi prevista dall'art. 13 del presente Capitolato (Fatturazione e Pagamenti)
- nell'ipotesi prevista dall'art. 15 del presente Capitolato (Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore)

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Articolo 10 - CESSIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, con allegata:

- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 119, comma 16 del D.Lgs. n. 36/2023, relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 Codice Civile con l'Impresa subappaltatrice (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio, etc.);

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023;

- la dichiarazione che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.;

- la dichiarazione di insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia nonché di divieti di cui al D.lgs. n. 159/2011.

È inoltre fatto obbligo all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda ULSS 5 Polesana sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Azienda ULSS 5 Polesana non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023).

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda ULSS 5 Polesana, pena l'immediata risoluzione contrattuale con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda ULSS 5 Polesana provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta e tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro IVA esclusa, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria sono ridotti della metà (art. 119, comma 18 del D.Lgs. n. 36/2023).

Qualora l'Impresa dell'Appaltatore venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di Imprese, cessione-acquisizione di ramo d'azienda, cessione-acquisizione di nuova Impresa ecc.), al fine di consentire la predisposizione dei relativi atti autorizzativi, la stessa si impegna a comunicare immediatamente alle Aziende Sanitarie ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti.

In particolare l'aggiudicatario dovrà indicare:

- Motivazione della cessione;
- Ciascun prodotto oggetto della cessione stessa, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall'offerta economica;
- Dichiarazione di mantenimento delle preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura;
- Copia dell'atto di cessione o fusione;
- Ogni altro atto o documento che l'Azienda ULSS 5 Polesana riterrà opportuno richiedere ai fini dell'istruttoria.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa originariamente aggiudicataria e dell'Impresa subentrante.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi/forniture e all'autorizzazione dell'Azienda ULSS 5 Polesana.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art.120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di consorzi o RTI o di ogni altra forma di aggregazione societaria si applica quanto previsto all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata contrattuale, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

Articolo 11 - CODICE COMPORTAMENTO

Anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell'Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 91 del 24/01/2018 e consultabile sul sito internet aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi

Articolo 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Impresa dovrà dichiarare specificatamente di essere a conoscenza e di accettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 (consultabile sul sito della Regione Veneto <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In particolare, l'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del del Codice Civile ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p.” L'impresa dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che “la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p.-320 c.p., 322 c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p., 353 c.p. e 353 – bis c.p.

Articolo 13 - FATTURAZIONE PAGAMENTI

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative alla fornitura in oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare nelle fatture stesse, intestate all'Azienda Ulss 5 Polesana, il numero CIG relativo e gli estremi del conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative alla fornitura in oggetto, si precisa che, il Decreto Ministeriale n. 55/2013, art 6 comma 6, così come modificato dall'art 25 del DL 66/2014 (convertito in Legge n 89 del 23 giugno 2014), questa Azienda procederà al pagamento solo con fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento delle merce.

L'ufficio preposto al ricevimento delle fatture elettroniche è individuato da un codice obbligatorio definito Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito in fattura elettronica nel campo 1.1.4 <codice destinatario> UF2FOY

Per tali finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche:

Denominazione Ente:	Azienda Ulss 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - CAP 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	UF2FOY
Codice IPA:	aulss_ro
Nome ufficio:	Uff_efatturaPA (SEDE DI ROVIGO)
PEC AMMINISTRATIVA	protocollo.aulss5@pecveneto.it

Si precisa inoltre che all'Impresa saranno successivamente comunicate le altre informazioni obbligatorie per la predisposizione della “fattura elettronica”.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda ULSS 5 Polesana, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (RGPD), informa che:

- il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Azienda Ulss 5, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici o diversi soggetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD;
- i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- il titolare del trattamento è l'Ente Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto si procederà alla sottoscrizione anche di apposito “Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679”.

Articolo 15 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione del Veneto e l'Azienda Sanitaria contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Azienda Ulss in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne i suddetti enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Ulss, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 16 - RECESSO

L'Azienda Ulss 5 si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal contratto corrispondendo all'Appaltatore quanto dovuto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023).

La volontà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda Ulss 5, anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sarà comunicata a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

L'Azienda ULSS 5 si riserva inoltre la facoltà insindacabile:

- a) di annullare e/o revocare la procedura di affidamento, senza che per questo la ditta offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse;
- b) la stipulazione di una procedura di affidamento CONSIP o centralizzata a livello regionale;
- c) di recedere anticipatamente dal contratto, mediante posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Azienda.

Articolo 17 – RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la Ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio. La Ditta assume pertanto l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. La Ditta si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l'assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.

In particolare, La Ditta si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso;
- non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro;
- non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel presente capitolato tecnico d'appalto senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda la ditta aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall'Amministrazione dell'Azienda.

L'Azienda pertanto farà allontanare dal servizio i collaboratori della Ditta che violeranno queste disposizioni.

L'Azienda fornitrice dovrà certificare la conformità del sistema di trattamento dei dati alle previsioni del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR).

Articolo 18 - MODIFICA / REVISIONE PREZZI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è di seguito espressamente previsto.

Qualora l'appaltatore, al verificarsi di eventi o situazioni oggettive di particolare rilevanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, potrà presentare specifica richiesta di revisione prezzi alla Stazione Appaltante.

Il RUP, supportato dal DEC, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà tenere conto di indici Istat, prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncerà entro 60 giorni con provvedimento motivato.

Articolo 19 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento degli stessi, il Contraente dovrà un deposito cauzionale calcolato sull'importo del contratto sottoscritto, di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, mediante polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993), conformemente allo schema tipo 1.2 oppure 1.2.1. di cui all'allegato A del D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018.

Ai fini della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018, deve essere presentata solamente la scheda tecnica della garanzia fideiussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal garante e dal contraente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà trattenuta dall'Azienda ULSS 5 Polesana.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Contraente, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti dell'Azienda ULSS 5 Polesana e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ULSS 5 Polesana, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni sottoscritte. Pertanto la garanzia sarà svincolata autonomamente senza necessità di ulteriori comunicazioni al contraente o al garante, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ULSS 5 Polesana ha facoltà di dichiarare risolti i contratti sottoscritti.

Art. 20 - CLAUSOLA DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione delle prestazioni indicate negli Atti di Gara, tra cui quelle "opzionali" e "facoltative", come definite all'art. 1.5 del Capitolato Tecnico, è richiesto l'assolvimento delle seguenti condizioni, la cui accettazione è stata dichiarata dall'operatore economico in sede di offerta:

-Al momento della stipula dell'Accordo Quadro i prodotti offerti dovranno tassativamente possedere la marcatura CE/MD o CE/MDR ove richiesto nel Capitolato Tecnico;

-I prodotti e/o i servizi ricompresi nelle prestazioni "opzionali" e "facoltative" devono possedere le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro e si applicano agli stessi le disposizioni dello Schema di Accordo Quadro relative alle prestazioni "obbligatorie", ove applicabili;

-Il prezzo unitario dei prodotti e/o dei servizi ricompresi nelle prestazioni "opzionali" e "facoltative" non può essere superiore a quello a base di gara indicato nel Modello di Offerta Economica;

-Le eventuali prestazioni indicate quali prestazioni "opzionali" o "facoltative" (e riportate nel Capitolato Tecnico), che non prevedono una valorizzazione economica, devono essere fornite senza oneri ulteriori per le Aziende Sanitarie;

-Per le prestazioni indicate come "facoltative" l'operatore economico si impegna nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale a fornire eventuali prodotti della stessa tipologia ritenuti maggiormente idonei dagli utilizzatori alle medesime condizioni offerte;

-Nel caso in cui, nell'ambito delle prestazioni "opzionali" e "facoltative", siano offerti beni identici a quelli rientranti nelle forniture "obbligatorie", ai primi dovranno essere applicate le quotazioni relative a questi ultimi;

-In riferimento al punto precedente, fatte salve le ipotesi di revisione dei prezzi di cui al precedente art. 18, le quotazioni dei prodotti ricompresi nelle prestazioni "opzionali" e "facoltative" non potranno subire variazioni a seguito dell'introduzione di un nuovo listino prezzi. Per i prodotti di nuova introduzione sarà applicata la medesima percentuale di sconto riferita ai prodotti originali.

Tutte le disposizioni precedenti si applicano per l'intero periodo di validità contrattuale, ivi comprese le ipotesi di rinnovo e proroga contrattuale.

Le parti danno atto che, anteriormente alla stipula contrattuale, l'Appaltatore ha prodotto idonea documentazione a comprova dell'intervenuto assolvimento delle presenti clausole.

Articolo 21 - COSTITUZIONE FACOLTATIVA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto, ai sensi degli artt. 215 e 218 del Codice, potrà essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), composto da n. 3, secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice dei Contratti.

I costi delle CCT saranno ripartiti tra le parti.

Il CCT è costituito e verrà nominato all'insorgere di eventuali controversie con il Fornitore nella fase esecutiva.

Articolo 22 - NORME E CONDIZIONI FINALI

Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.